

ASSEGNO DI MATERNITÀ

L'assegno è stato istituito dall'art. 66 della legge n. 448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dall'art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i. L'assegno di maternità spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non svolgono nessuna attività lavorativa, casalinghe, disoccupate che non beneficiano del trattamento previdenziale d'indennità per maternità o altra tipologia da parte dell'INPS.

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Requisiti

Può presentare la domanda la madre non occupata in ambito lavorativo che sia:

- residente sul territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
- cittadina italiana.
- cittadina comunitaria regolarmente iscritta all'Anagrafe Comunale.
- cittadina non comunitaria residente in possesso di carta di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, permesso unico lavoro o con autorizzazione al lavoro e loro familiari.
- cittadina straniera in possesso dello status di rifugiato politico/asilo politico o protezione sussidiaria.

In caso di madre minorenni/incapace ad agire la domanda può essere presentata.

- dal padre maggiorenne a condizione che il figlio/a sia stato riconosciuto dallo stesso padre, sia iscritto nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.

- dal genitore/dal tutore della minorenni/incapace fermo restando la presenza degli altri requisiti.

Per ottenere l'assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da applicare per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamenti avvenuti dall'1.1.2024 al 31.12.2024, è pari a € 20.221,13.

L'importo dell'assegno è pari a € 2.020,85.

Scadenza

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro e non oltre sei mesi dalla nascita del figlio (ovvero dalla data di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).